*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 75**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 29 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



### Ministero dello sviluppo economico



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

### Agenzia italiana del farmaco

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 2012.

**Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 29 febbraio 2012.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 15273 del 23 febbraio 2012, che ha disposto per il 29 febbraio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 15273 del 23 febbraio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari all'1,202%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,389.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,718% e al 2,186%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A03683**

DECRETO 29 febbraio 2012.

**Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 295 giorni, relativi all'emissione del 29 febbraio 2012.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 15276 del 23 febbraio 2012, che ha disposto per il 29 febbraio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 295 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 15276 del 23 febbraio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 295 giorni è risultato pari all'1,290%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,954.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,801% e al 2,279%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A03684**

DECRETO 9 marzo 2012.

**Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto l'art. 1, comma 109, della legge n. 220 del 2010, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di

riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 109 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010 che dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che introduce le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto l'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 che stabilisce che le disposizioni di cui al medesimo art. 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi;

Visto l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 220 del 2010, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica, a decorrere dalla data di invio, solo la sanzione di cui all'art. 1, comma 119, lettera *c)*, della legge n. 220 del 2010, parimenti riproposta dal comma 2, lettera *d)*, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, l'ente locale inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al primo periodo della medesima lettera *a)*, del comma 2, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

*Certificazione*

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187, Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità interno 2011, comunicano, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano, a decorrere dalla data di invio, solo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non può essere rettificata.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

*Il Ragioniere generale dello Stato:* CANZIO

ALLEGATO

PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2011

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2011, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011 (modello MONIT/11).

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2011, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2011, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2010 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2011) risulta già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2011, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif. 2011/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto, compilato in fase di monitoraggio del secondo semestre qualora l'ente, sulla base delle risultanze del monitoraggio stesso, risulti non rispettoso del patto di stabilità interno, consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)* inerente alla riduzione del fondo di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia.

Per stampare il modello della certificazione, è necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal menu «a tendina», la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2011 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione mediante il pulsante «stampa certificato», che genererà un modulo in formato «pdf» pronto per la stampa da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e i tempi di seguito indicati, dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2011, dovrà essere sottoscritto ed inviato anche il citato prospetto Certif. 2011/A, stampato automaticamente dal sistema insieme alla certificazione, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui al richiamato art. 7, comma 2, lettera *a)*.

Si ribadisce che la predetta certificazione e il citato prospetto, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, non sono ritenuti validi ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2011, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2012 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio. Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2011. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2011.

La citata documentazione (certificazione e prospetto) deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187, Roma.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Si rammenta che, come disposto dall'art. 1, comma 110 della legge n. 220 del 2010, l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto. In tal caso, si applicano le sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011. Con riferimento alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, la riduzione del fondo stesso è operata in misura pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare le somme residue presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2.

Qualora la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo); se la certificazione, trasmessa in ritardo, attesta, invece, il mancato rispetto del patto di stabilità interno, sono applicate tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente sopra richiamate.

Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione cartacea a questa Ragioneria Generale dello Stato, è tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema *web)* con le stesse modalità sopra richiamate (raccomandata A/R). In ogni caso, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non può più essere rettificata e, pertanto, non saranno accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine. Conseguentemente, la procedura web dedicata alla stampa del modulo della certificazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non sarà più attiva.

La predetta scadenza, consente, inoltre, l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.

Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo di cui al richiamato art. 7, comma 2, lettera *a)*. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 nei tempi utili affinché la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile.

**Certif. 2011**

**Patto di stabilità interno 2011 - Art. 1, comma 110, della legge n. 220/2010**

(Legge n. 220/2010 e Decreto Legislativo n. 149/2011)

## PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

**della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011**

**da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2012**

**DENOMINAZIONE ENTE** ____________________________________________

VISTO il decreto n. 0069882 del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 giugno 2011 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0095560 del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2011 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2011;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2011 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

***Importi in migliaia di euro***

| SALDO FINANZIARIO 2011 | | |
|---|---|---|
| | | **Competenza mista** |
| 1 | ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) | |
| 2 | SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) | |
| 3=1-2 | SALDO FINANZIARIO | |
| 4 | SALDO OBIETTIVO 2011 | |
| 5=3-4 | DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE | |

**Sulla base delle predette risultanze si certifica che:** **il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettato**

***OPPURE***

**il patto di stabilità interno per l'anno 2011 NON E' STATO RISPETTATO**

LUOGO ____________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO

TIMBRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____________________ ____________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____________________

**Certif. 2011/A**

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (Legge n. 220/2010)

(Legge n. 220/2010 e Decreto Legislativo n. 149/2011)

**PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti**

***CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011***

**Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), ultimo periodo, D. Lgs. n. 149/2011**

| | (dati espressi in migliaia di euro) | Corrente (IMPEGNI) | In conto capitale (PAGAMENTI) | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| | | a | b | c=a+b |
| 1 | SPESA 2008 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea | | | **0** |
| 2 | SPESA 2009 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea | | | **0** |
| 3 | SPESA 2010 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea | | | **0** |
| 4 | SPESA media (2008-2010) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea | | | **0** |
| 5 | SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea | | | **0** |
| 6=5-4 | MAGGIORE SPESA = SPESA 2011 - SPESA MEDIA (2008-2010) | | | **0** |
| | | | | |
| 7 | Saldo Obiettivo 2011 (come da certificazione 2011) | | | |
| 8 | Saldo Finanziario conseguito nel 2011 (come da certificazione 2011) | | | |
| 9 =8-7 | Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2011-Saldo Obiettivo 2011 | | | **0** |
| | | | | |
| 10=9+6 | TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa | | | **0** |

*Nota:*

*Se TEST <0 si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011*

*Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011*

LUOGO ________________________ DATA __________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO — TIMBRO — IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________ ________________________

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

________________________

**12A03422**

DECRETO 22 marzo 2012.

**Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 26 marzo 2012 e scadenza 26 marzo 2016.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visto il decreto n. 22106 del 16 marzo 2012 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana ("BTP Italia") con godimento 26 marzo 2012 e scadenza 26 marzo 2016, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto del 16 marzo 2012, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti "BTP Italia", fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si è previsto che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 22 marzo 2012, e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la lettera n. 01131 del 22 marzo 2012, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti "BTP Italia", avvenuto nei giorni dal 19 al 22 marzo 2012;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, ed in attuazione dell'articolo 1 del decreto del 16 marzo 2012, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei "BTP Italia" con godimento 26 marzo 2012 e scadenza 26 marzo 2016 è determinato nella misura del 2,45%.

L'importo dei titoli emessi viene accertato in 7.291.491.000 euro, sulla base della comunicazione della Borsa Italiana S.p.A. del 22 marzo 2012, di cui alle premesse.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 16 marzo 2012, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A03752**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2012.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Yuliya Ihnatsiuk, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla Prof. ssa Yuliya IHNATSIUK;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Vista la laurea italiana in “Lingue e Letterature straniere - indirizzo linguistico-glottodidattico – lingua Tedesca e Russa” conseguita il 25 novembre 2004 presso l’Università degli Studi di Milano;

Visto l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l’interessata è esentata dall’obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso di laurea italiana sopra citata;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell’accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l’interessata è qualificata nello Stato membro d’origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato D. L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale posseduta e gli ulteriori studi compiuti dall’interessata ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall’interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale costituito dal “Certificato di Diploma A. Nr. 0019435- Insegnante della lingua Tedesca e della lingua Inglese” conseguito il 30 giugno 2000 presso l’Università Statale “F. Skarina” di Gomel (Bielorussia),

posseduto dalla prof.ssa Yuliya IHNATSIUK, di cittadinanza italiana, nata a Gomel (Bielorussia) il 20 luglio 1978, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, è titolo di abilitazione all’esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Seconda lingua straniera (Tedesco);

46/A Lingue e civiltà straniere (Tedesco).

3 - Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

*Il direttore generale:* PALUMBO

**12A03177**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Karin Botchen, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l’istanza dell’11 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Karin Botchen nata a Homburg (Germania) il giorno 24 aprile 1973, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 21 ottobre 1999 dalla Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und der Pharmazie Rheinland-Pfalz - Germania, al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza dell’11 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Karin Botchen ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin» rilasciato in data 6 luglio 2010 dal Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 21 ottobre 1999 dalla Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin und der Pharmazie Rheinland-Pfalz - Germania, alla sig.ra Karin Botchen, nata a Homburg (Germania) il giorno 24 aprile 1973, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Karin Botchen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin» rilasciato dal Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 6 luglio 2010 alla sig.ra Karin Botchen, nata a Homburg (Germania) il giorno 24 aprile 1973, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

Art. 4.

La sig.ra Karin Botchen, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A03336**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2012.

**Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali, prof. Franco Braga.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3 dell'art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e il comma 4 del medesimo art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni e interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dr. Mario Catania è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il prof. Franco Braga è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di determinare le attribuzioni di alcune funzioni istituzionali delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Braga le funzioni relative alle seguenti materie:

*a)* opere irrigue, consorzi di bonifica, gestione commissariale ex Agensud;

*b)* ricerca applicata anche con riferimento agli enti ed istituti operanti nel comparto;

*c)* meccanizzazione agricola ed innovazione tecnologica delle imprese;

*d)* attività relative al ruolo dell'agricoltura nella tutela dell'assetto idrogeologico del territorio;

*e)* attività fitosanitaria, utilizzo di sostanze chimiche nella produzione agricola e tutela della biodiversità.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

2. Il Sottosegretario di Stato è delegato a presiedere il Comitato tecnico agricolo e ad intervenire alle sedute della Conferenza Stato-Regioni e del C.I.P.E., salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 27 gennaio 2012

*Il Ministro:* CATANIA

*Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2012*
*Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2 foglio n. 279.*

**12A03682**

DECRETO 14 marzo 2012.

**Rettifica ai decreti del 21 febbraio 2012 relativi all'«Iscrizione dell'Organismo denominato IS.ME.CERT s.r.l., nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.», nonché all'«Iscrizione dell'Organismo denominato IS.ME.CERT. srl, nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 51 del 1º marzo 2012, relativo all'«Iscrizione dell'Organismo denominato IS.ME.CERT s.r.l. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61».

Considerato che all'art 3 del citato decreto è stato erroneamente riportato «7 produzioni vitivinicole» anziché «19 produzioni vitivinicole»;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 51 del 01 marzo 2012, relativo all'«Iscrizione dell'Organismo denominato IS.ME.CERT. srl nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526».

Considerato che all'art 3 del citato decreto è stato erroneamente riportato «28 produzioni DOP/IGP/STG» anziché «26 produzioni DOP/IGP/STG»;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare la dovuta correzione ai decreti 21 febbraio 2012 sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

L'art 3 del decreto 21 febbraio 2012 relativo all'«Iscrizione dell'Organismo denominato "IS.ME.CERT s.r.l." nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61», è sostituito dal seguente: «All'Organismo "IS.ME.CERT.s.r.l." è attribuito il controllo sulle 19 produzioni vitivinicole per le quali "IS.ME.CERT. Associazione" era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali, applicando i piani di controllo ed i tariffari già approvati per "IS.ME.CERT Associazione"».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto 21 febbraio 2012 relativo all'«Iscrizione dell'Organismo denominato "IS.ME.CERT s.r.l." nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.», è sostituito dal seguente: «All'Organismo "IS.ME.CERT. s.r.l." è attribuito il controllo sulle 26 produzioni DOP/IGP/STG per le quali "IS.ME.CERT Associazione" era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applicando i piani di controllo e i tariffari già approvati per "IS.ME.CERT Associazione"».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

*Il direttore generale:* LA TORRE

**12A03338**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 gennaio 2012.

**Scioglimento di 94 società cooperative senza nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 2 dicembre 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 94 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2012

*Il dirigente:* DI NAPOLI

ALLEGATO

**ELENCO N. 9 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.**

| N. | COOPERATIVA | SEDE | PR | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. | ADESIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSIT – CONSORZIO IMPRESE DEL TERRITORIO – SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE | CASTELVECCHIO SUBEQUO | AQ | ABRUZZO | 01394320665 | 23/05/1996 | |
| 2 | IL MELOGRANO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | L'AQUILA | AQ | ABRUZZO | 01680930664 | 26/01/2006 | **CCI** |
| 3 | ESSERRE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CHIETI | CH | ABRUZZO | 00376680690 | 05/07/1985 | |
| 4 | OVER – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | LANCIANO | CH | ABRUZZO | 02190070694 | 08/01/2007 | **CCI** |
| 5 | RESINTEX SOC. COOP. A R.L. | MATERA | MT | BASILICATA | 00489070771 | 23/10/1987 | **UNICOOP** |
| 6 | SAN MAURIZIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MONTALBANO JONICO | MT | BASILICATA | 00602450777 | 18/10/1995 | |
| 7 | ARCA – SOCIETA' COOPERATIVA | ATELLA | PZ | BASILICATA | 01631100763 | 19/12/2005 | |
| 8 | C.S.C. - CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE – SOC. COOP. | GENZANO DI LUCANIA | PZ | BASILICATA | 01628330761 | 31/10/2005 | |
| 9 | COOPERATIVA EDIL T.M. PRODUZIONE E LAVORO – P.S.C. | POTENZA | PZ | BASILICATA | 96029740766 | 21/07/1999 | |
| 10 | EDILCOOPERATIVA TRE SOC. COOP. A R.L. | RIONERO IN VULTURE | PZ | BASILICATA | 01623560768 | 17/08/2005 | |
| 11 | JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA | MARATEA | PZ | BASILICATA | 01621120763 | 08/07/2005 | |
| 12 | LA LORICA A R.L. | VIGGIANELLO | PZ | BASILICATA | 00911310761 | 27/05/1986 | |
| 13 | SOC. COOP. SERVICE SUD A R.L. | LATRONICO | PZ | BASILICATA | 01018820769 | 18/01/1989 | |
| 14 | *IL CONTADINO SOCIETA' COOPERATIVA | CORIGLIANO CALABRO | CS | CALABRIA | 02943500781 | 29/07/2008 | |
| 15 | *SANTA GIANNA BERETTA MOLLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS | CASSANO ALLO IONIO | CS | CALABRIA | 02745960787 | 15/12/2005 | |
| 16 | IDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA PREVALENTE | ORSOMARSO | CS | CALABRIA | 02678610789 | 20/12/2004 | |
| 17 | L' ARTISTICA SOCIETA' COOPERATIVA | COSENZA | CS | CALABRIA | 02316520788 | 08/02/2000 | |
| 18 | PULITRASPORT SOCIETA' COOPERATIVA | MONTALTO UFFUGO | CS | CALABRIA | 02342730781 | 02/06/2000 | **UNICOOP** |
| 19 | SIBARI POLLINO SOCIETA' COOPERATIVA | CASTROVILLARI | CS | CALABRIA | 02790920785 | 14/07/2006 | |
| 20 | NUOVA SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA | PIANOPOLI | CZ | CALABRIA | 02706900798 | 17/03/2005 | |
| 21 | RADIO CORTALE – STUDIO 97 | CORTALE | CZ | CALABRIA | 01536630799 | 29/08/1985 | |
| 22 | VIS AUREA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROCCA DI NETO | KR | CALABRIA | 02426240798 | 10/05/2001 | **UNICOOP** |
| 23 | LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | MELICUCCO | RC | CALABRIA | 02345590802 | 15/07/2005 | |
| 24 | *SAN FRANCESCO SOC. COOP. A R.L. | PARETE | CE | CAMPANIA | 02003280613 | 30/01/1992 | |
| 25 | *PARCO FLORY SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | NAPOLI | NA | CAMPANIA | 01253050635 | 18/10/1969 | |
| 26 | *SOCIETA PROMOTRICE TEAM 2000 SOC. COOP. A R.L. | PORTICI | NA | CAMPANIA | 03936751217 | 27/12/2000 | |
| 27 | ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA | SOMMA VESUVIANA | NA | CAMPANIA | 04938351212 | 26/11/2004 | |
| 28 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TECNOCOP | POLLENA TROCCHIA | NA | CAMPANIA | 03786411219 | 18/01/2000 | |
| 29 | *CHIARA – SOCIETA' COOPERATIVA | VIBONATI | SA | CAMPANIA | 04120450657 | 23/03/2004 | |
| 30 | *SAN MARINO – SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE | ZOLA PEDROSA | BO | EMILIA R. | 00947250379 | 25/06/1976 | |
| 31 | BACKSTAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | BO | EMILIA R. | 02158371209 | 06/03/2001 | |
| 32 | C.E.S.A. COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | SANT'AGATA BOLOGNESE | BO | EMILIA R. | 02044191209 | 20/01/2000 | |
| 33 | CAMELOT PICCOLA SOCIETA' COOP. | BOLOGNA | BO | EMILIA R. | 02043121207 | 13/01/2000 | |
| 34 | GENERAL COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | IMOLA | BO | EMILIA R. | 02379281203 | 30/07/2003 | |
| 35 | INTERPROGRAM | BOLOGNA | BO | EMILIA R. | 02373771209 | 04/07/2003 | |
| 36 | JOB SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | CASTENASO | BO | EMILIA R. | 02060721202 | 02/03/2000 | |
| 37 | KA' SPAZZ - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | BO | EMILIA R. | 02271551208 | 08/05/2002 | |
| 38 | MEDIAMAREA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | SAN LAZZARO DI SAVENA | BO | EMILIA R. | 02067221206 | 10/03/2000 | |
| 39 | Q.Y.B. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | CASTENASO | BO | EMILIA R. | 02404661205 | 28/11/2003 | |
| 40 | SMALL G.F. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | SANT'AGATA BOLOGNESE | BO | EMILIA R. | 02235781206 | 10/01/2002 | |

**ELENCO N. 9 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.**

| N. | COOPERATIVA | SEDE | PR | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. | ADESIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SOCIETA' COOPERATIVA INTERNATIONAL SERVICE | LIZZANO IN BELVEDERE | BO | EMILIA R. | 01875651208 | 23/03/1998 | **UNCI** |
| 42 | STUDIO SISTEMI IMPRENDITORIALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | BO | EMILIA R. | 00865951206 | 02/04/2001 | |
| 43 | FINMANAGER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | BO | EMILIA R. | 02000121208 | 23/07/1999 | |
| 44 | CATERING SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA | OSTELLATO | FE | EMILIA R. | 01675950388 | 30/12/2005 | **UNCI** |
| 45 | COMPAGNIA DEI SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA | FERRARA | FE | EMILIA R. | 02926960366 | 17/05/2004 | **UNCI** |
| 46 | FILOBLU SOCIETA' COOPERATIVA | TRESIGALLO | FE | EMILIA R. | 01656910385 | 12/04/2005 | **UNCI** |
| 47 | ALI' SOCIETA' COOPERATIVA | GUIGLIA | MO | EMILIA R. | 03082660360 | 29/08/2006 | |
| 48 | COOPERATIVA AZZURRA | CASTELFRANCO EMILIA | MO | EMILIA R. | 02068830369 | 15/11/1991 | **UNCI** |
| 49 | DI.LO. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | REGGIOLO | RE | EMILIA R. | 01802110351 | 02/06/1998 | |
| 50 | LOCOMOTORE SOCIETA' COOPERATIVA | REGGIO EMILIA | RE | EMILIA R. | 02266560354 | 02/03/2007 | **CCI** |
| 51 | SOCIETA' COOPERATIVA ACI TECNICA | GENOVA | GE | LIGURIA | 01372240992 | 07/02/2003 | **LEGA** |
| 52 | SOCIETA' COOPERATIVA FONDERIA IN GHISA | ORERO | GE | LIGURIA | 01672850995 | 03/10/2006 | |
| 53 | CLEANING SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (EX G.I.L.. P.S.C.) | ALBENGA | SV | LIGURIA | 00854360336 | 03/04/1984 | **UNCI** |
| 54 | NEW GENERATION STORE SOCIETA' COOPERATIVA | FABRIANO | AN | MARCHE | 02329140426 | 04/04/2007 | **UNCI** |
| 55 | EDIZIONI ADRIATICHE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA | FERMO | FM | MARCHE | 01812330445 | 04/08/2004 | **AGCI** |
| 56 | EDIZIONI ADRIATICHE SOCIETA' COOPERATIVA | FERMO | FM | MARCHE | 01792560441 | 10/02/2004 | **AGCI** |
| 57 | SOCIALETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FRANCAVILLA D'ETE | FM | MARCHE | 01862840442 | 27/10/2005 | |
| 58 | ETRA SOCIETA' COOPERATIVA | POLLENZA | MC | MARCHE | 01558100432 | 02/05/2005 | **UNCI** |
| 59 | LINEA CASA – SOCIETA' COOPERATIVA | CIVITANOVA MARCHE | MC | MARCHE | 01642970436 | 10/12/2007 | |
| 60 | AGRICOOP SOCIETA' COOPERATIVA | SANTA CROCE DI MAGLIANO | CB | MOLISE | 01448500700 | 22/06/2001 | |
| 61 | ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | CAMPOBASSO | CB | MOLISE | 00949190706 | 28/11/1997 | **CCI** |
| 62 | COMUNITAS SOCIETA' COOPERATIVA | CAMPOBASSO | CB | MOLISE | 01529600700 | 09/05/2005 | |
| 63 | ELETTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA | CAMPOBASSO | CB | MOLISE | 01421000702 | 03/05/2000 | |
| 64 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SAN FRANCESCO | TERMOLI | CB | MOLISE | 01474700703 | 17/09/2002 | **UNICOOP** |
| 65 | COEL INFORMATICA P.S.C. A R.L. | ISERNIA | IS | MOLISE | 00380050948 | 11/07/1996 | |
| 66 | S.A.M. SERVIZI ALTO MOLISE – P.S.C. A R.L. | AGNONE | IS | MOLISE | 00361210941 | 20/12/1982 | |
| 67 | *D. & D. BARLETTA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | BARLETTA | BA | PUGLIA | 05372960723 | 01/07/1999 | |
| 68 | *GIANNUZZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MONOPOLI | BA | PUGLIA | 05069030723 | 13/10/1997 | |
| 69 | *ATLANDIDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SAN PAOLO DI CIVITATE | FG | PUGLIA | 03088490713 | 21/12/2000 | |
| 70 | *GRAPHMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA | LUCERA | FG | PUGLIA | 02200710719 | 29/11/1996 | |
| 71 | *N.M. COSTRUZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA | LESINA | FG | PUGLIA | 03516580713 | 01/03/2007 | |
| 72 | CENTRO SERVIZI FIDUCIARI – SOCIETA' COOPERATIVA | FIRENZE | FI | TOSCANA | 05089630486 | 15/12/2000 | **CCI** |
| 73 | COOPERATIVA SOCIALE NEW DEAL A R.L. | LIVORNO | LI | TOSCANA | 01182160497 | 18/03/1996 | |
| 74 | DARESSALAM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | LIVORNO | LI | TOSCANA | 01364730497 | 19/04/2001 | |
| 75 | GIOVANNI OTTAVIO NOOLT SOCIETA' COOPERATIVA | LIVORNO | LI | TOSCANA | 01086500941 | 07/05/1993 | |
| 76 | SOCIETA' COOPERATIVA EUROPA SERVIZI | LIVORNO | LI | TOSCANA | 01467720494 | 25/05/2004 | |
| 77 | VALERIA MODE SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA | LIVORNO | LI | TOSCANA | 01547620490 | 08/11/2006 | |
| 78 | ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA | PIETRASANTA | LU | TOSCANA | 01830390462 | 26/07/2001 | **UNCI** |
| 79 | HOUSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA | ALTOPASCIO | LU | TOSCANA | 02010800460 | 27/10/2005 | **UNICOOP** |
| 80 | LA MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA | BORGO A MOZZANO | LU | TOSCANA | 01951670460 | 20/05/2004 | |

**ELENCO N. 9 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.**

| N. | COOPERATIVA | SEDE | PR | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. | ADESIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SVILUPPO E FUTURO VALLE DI ARNI SOCIETA' COOPERATIVA | STAZZEMA | LU | TOSCANA | 01863120463 | 18/04/2002 | |
| 82 | *FUTURA 6 – COOPERATIVA SOCIALE | MASSA | MS | TOSCANA | 01152690457 | 04/12/2006 | |
| 83 | NUOVA ARES SERVIZI – SOCIETA' COOPERATIVA | SAN GIULIANO TERME | PI | TOSCANA | 01423000502 | 20/08/1997 | **CCI** |
| 84 | COOPERATIVA SOCIALE A R.L. LA BUSSOLA PISTOIA – ONLUS | PISTOIA | PT | TOSCANA | 01542480478 | 16/11/2004 | |
| 85 | C.AR.E.A. - CONSORZIO ARTIGIANI EUGUBINI EDILI E AFFINI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GUBBIO | PG | UMBRIA | 00418460549 | 20/08/1975 | |
| 86 | C.S.M. CENTRO SERVIZI MULTIETNICO – SOC. COOP. A R.L. | PERUGIA | PG | UMBRIA | 02475230542 | 28/08/2000 | |
| 87 | CARLO CATTANEO – SOCIETA' COOPERATIVA | FOLIGNO | PG | UMBRIA | 82002770541 | 24/06/1965 | |
| 88 | DECOR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | ORVIETO | TR | UMBRIA | 01287570558 | 10/07/2003 | |
| 89 | SOC. COOP. A R.L. GESTIMAN – GESTIONE SERVIZI URBANI | TERNI | TR | UMBRIA | 00543270557 | 30/01/1988 | **AGCI** |
| 90 | PIAVE SOCIETA' COOPERATIVA | PONTE DI PIAVE | TV | VENETO | 03646370266 | 15/06/2001 | **UNCI** |
| 91 | COOPERATIVA EDILIZIA SAN STINO UNO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | VENEZIA | VE | VENETO | 00780330270 | 23/10/1978 | **CCI** |
| 92 | SOLARE EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SAN DONA' DI PIAVE | VE | VENETO | 03606040271 | 25/03/2005 | **CCI** |
| 93 | GEA VERONA SOCIETA' COOPERATIVA | VERONA | VR | VENETO | 03493760239 | 31/03/2005 | **CCI** |
| 94 | VINCI – VENETO SOCIETA' COOPERATIVA | VILLAFRANCA DI VERONA | VR | VENETO | 03610400230 | 27/06/2006 | **CCI** |

12A03222

DECRETO 18 gennaio 2012.

**Revoca del decreto 5 luglio 2011 di scioglimento della «Cooperativa Agricola Su Nuraghe» in Lanusei.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 013/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 (*G.U.* Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2011) del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile della Società Cooperativa «Cooperativa agricola Su Nuraghe» con sede in Lanusei (Nuoro), codice fiscale n. 00189230915;

Tenuto conto che con istanza del 12 gennaio 2012 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto il sodalizio è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita , compie atti di gestione ed è in attività;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della citata cooperativa perché inopportuno;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 013/2011/CC regione Sardegna del 5 luglio 2011 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della Società Cooperativa «Cooperativa agricola Su Nuraghe» con sede in Lanusei (Nuoro), codice fiscale n. 00189230915, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**12A03212**

---

DECRETO 23 febbraio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Apulia Cibus società cooperativa a responsabilità limitata in sigla Apulia Cibus S.C. a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 24 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto che in data 19 ottobre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Apulia Cibus Società Cooperativa a Responsabilità Limitata in Sigla Apulia Cibus S.C. a r.l.», con sede in Bari (codice fiscale n. 06069070727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e l'avv. Pasquale Ciancia, nato a Francavilla sul Sinni (PZ) il 17 agosto 1970, ivi domiciliato in via Ferrara n. 111, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 febbraio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

12A03223

DECRETO 23 febbraio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Canosa trasporti e facchinaggio società cooperativa», in Canosa di Puglia e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 2 marzo 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto che in data 19 ottobre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Canosa Trasporti e Facchinaggio Società Cooperativa», con sede in Canosa di Puglia (BA) (codice fiscale n. 05621670727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e l'avv. Pasquale Ciancia, nato a Francavilla sul Sinni (PZ) il 17 agosto 1970, ivi domiciliato in via Ferrara n. 111, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 febbraio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

12A03224

DECRETO 5 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Andrea Montecchia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal signor Andrea Montecchia, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 7 febbraio 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Dario Montecchia Diffusion S.r.l. in Roseto degli Abruzzi (TE);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura

compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Andrea Montecchia, cittadino italiano, nato a Teramo (TE) in data 12 aprile 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A03186**

---

DECRETO 5 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Di Giacomo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Stefania Di Giacomo, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 7 febbraio 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Dario Montecchia Diffusion S.r.l. in Roseto degli Abruzzi (TE);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Stefania Di Giacomo, cittadina italiana, nata a Jundiai (Brasile) in data 12 febbraio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A03187**

---

DECRETO 5 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Alessia Gazzera, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito

dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Alessia GAZZERA, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 500/7386/2) rilasciati in data 7 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro il Centro New Way Hair's School di Ribero Ezio Mario e C. S.n.c. in Cuneo (CN);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Alessia GAZZERA, cittadina italiana, nata a Savigliano (CN) in data 1° febbraio 1992, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A03188**

DECRETO 5 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Falchi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Veronica Falchi, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari (CA);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Veronica Falchi, cittadina italiana, nata a Galtellì (NU) in data 5 maggio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A03189**

DECRETO 5 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Giulia Gazzera, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Giulia Gazzera, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro New Way Hair's School di Ribero Ezio Mario e C. S.n.c. in Cuneo (CN);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Giulia Gazzera, cittadina italiana, nata a Fossano (CN) in data 27 marzo 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A03190**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 marzo 2012.

**Riclassificazione ai fini del regime di fornitura, del medicinale RUCONEST (conestat alfa).** (Determinazione n. 244/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto la determinazione/C n. 121/2012 del 16 gennaio 2012, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Ruconest, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2012 serie generale n. 24;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8/9 febbraio 2012 che ha deciso di riclassificare il regime di fornitura della specialità medicinale Ruconest;

Determina:

Art. 1.

*(classificazione ai fini della fornitura)*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RUCONEST (conestat alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 2.

*(disposizioni finali)*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 marzo 2012

*Il direttore generale:* PANI

**12A03225**

---

DELIBERAZIONE 15 marzo 2012.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale FAMPYRA (fampridina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea.** (Determinazione n. 258/2012).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale FAMPYRA (fampridina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 20 luglio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/11/699/001 «10 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 28 compresse (2 flaconi da 14);*

*EU/1/11/699/002 «10 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 56 compresse (4 flaconi da 14).*

*Titolare A.I.C.: BIOGEN IDEC LIMITED.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta BIOGEN IDEC LIMITED ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 gennaio 2012;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC*

Alla specialità medicinale FAMPYRA (fampridina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«10 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 28 compresse (2 flaconi da 14) AIC n. 041298011/E (in base 10) 17DB2V (in base 32);

Confezione:

«10 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 56 compresse (4 flaconi da 14) AIC n. 041298023/E (in base 10) 17DB37 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

FAMPYRA è indicato per il miglioramento della deambulazione nei pazienti adulti affetti da sclerosi multipla con disabilità della deambulazione (EDSS 4-7).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale FAMPYRA (fampridina) è classificata come segue:

Confezione:

«10 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 28 compresse (2 flaconi da 14) AIC N. 041298011/E (in base 10) 17DB2V (in base 32);

Classe di rimborsabilità C.

Confezione:

«10 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE)» 56 compresse (4 flaconi da 14) AIC N. 041298023/E (in base 10) 17DB37 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FAMPYRA (fampridina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo (RRL).

Art. 4.

*Farmacovigilanza*

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 marzo 2012

*Il direttore generale:* PANI

**12A03340**

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 16 marzo 2012.

**Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento.**

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di verificare le linee di indirizzo della gestione e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;

Visto l'art. 6 comma 5-*ter* del decreto n. 252/2005 che prevede che le forme pensionistiche complementari definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti;

Visto l'art.6, comma 5-*quater*, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il potere di definire le modalità con cui le forme pensionistiche danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi e le tecniche di gestione del relativo rischio e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute;

Visto sempre l'art. 6, comma 5-*quater*, del decreto n. 252/2005 nella parte in cui stabilisce che il documento sulla politica di investimento è riesaminato almeno ogni tre anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari della forma pensionistica o dei loro rappresentanti che lo richiedano;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *a)* del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il potere di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del medesimo decreto ed essere iscritte all'Albo;

Visto l'art. 15-*quinquies* del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del medesimo decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 22 luglio 2011;

Adotta le seguenti
disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Le presenti Disposizioni si applicano a tutte le forme pensionistiche complementari iscritte all'Albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 che hanno un numero di aderenti (da intendersi quali iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) non inferiore a 100. Ai fini del calcolo della predetta soglia si prende a riferimento, in sede di prima applicazione, la situazione in essere al 31 dicembre 2011 e, per gli anni successivi, quella riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono, invece, esclusi i fondi pensione preesistenti interni costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di società o enti.

2. Le forme di cui al comma 1 danno attuazione alle presenti Disposizioni in maniera proporzionata alla dimensione della forma, al modello gestionale adottato e al grado di complessità della gestione. Le presenti Disposizioni si applicano anche alle società che gestiscono le forme di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252/2005, ovvero all'interno delle quali sono costituiti fondi pensione; dette società tengono conto, quanto ai profili organizzativi inerenti le funzioni e l'attribuzione delle responsabilità interne, delle rispettive normative di settore.

Art. 2.

*Documento sulla politica di investimento*

1. L'organo di amministrazione di ciascuna forma pensionistica delibera un documento sulla politica di investimento (di seguito: documento).

2. Il documento ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che la forma pensionistica intende attuare per ottenere, dall'impiego delle risorse affidate, combinazio-

ni rischio-rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti.

3. Il documento individua:

*a)* gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria;

*b)* i criteri da seguire nella sua attuazione;

*c)* i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;

*d)* il sistema di controllo e valutazione dei risultati conseguiti.

4. Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni. I fattori considerati ai fini dell'eventuale modifica della politica di investimento sono riportati in apposita deliberazione.

5. In un'apposita sezione del documento sono annotate le modifiche apportate nell'ultimo triennio, una sintetica descrizione delle stesse e le date in cui sono state effettuate.

6. Il documento deve essere trasmesso, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua modificazione:

*a)* agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa;

*b)* ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca depositaria;

*c)* alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione.

7. Il documento non costituisce parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'aderente all'atto dell'adesione e nel corso del rapporto di partecipazione. Esso andrà comunque reso disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti.

8. Le informazioni riportate nella Nota informativa dovranno essere coerenti con le indicazioni sulla politica di investimento riportate nel documento.

9. Gli eventuali contratti che la forma pensionistica stipula con i soggetti esterni (gestori finanziari, advisor, banca depositaria) per attuare la strategia finanziaria deliberata dall'organo di amministrazione devono essere coerenti con le indicazioni contenute nel documento.

## Art. 3.

*Obiettivi della politica di investimento*

1. Il documento indica gli obiettivi che la forma pensionistica mira a realizzare con riferimento sia all'attività complessiva sia a quella dei singoli comparti.

2. L'obiettivo finale della politica di investimento è quello di perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare; esse devono consentire di massimizzare le risorse destinate alle prestazioni esponendo gli aderenti a un livello di rischio ritenuto accettabile.

3. Per il raggiungimento dell'obiettivo finale, la forma pensionistica definisce il numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni rischio-rendimento degli stessi, l'eventuale presenza di meccanismi life-cycle e il relativo funzionamento. A tale fine vanno attentamente analizzate le caratteristiche socio-demografiche della popolazione di riferimento e i suoi-bisogni previdenziali.

4. Per ciascun comparto deve essere esplicitato il rendimento medio annuo atteso e la sua variabilità nell'orizzonte temporale della gestione. Quest'ultimo deve essere espresso in numero di anni. Il rendimento deve essere espresso in termini reali. Nel caso di comparti con orizzonte temporale prefissato (es. target date), l'obiettivo finanziario va periodicamente rivisto in funzione dell'arco di tempo residuo. Va inoltre indicata la probabilità che, anche in base all'esperienza passata, il rendimento dell'investimento, nell'orizzonte temporale della gestione, risulti inferiore a un determinato limite.

## Art. 4.

*Criteri di attuazione della politica di investimento*

1. Per il raggiungimento dell'obiettivo finanziario di ciascun comparto, il documento deve in ogni caso individuare con chiarezza:

*a)* la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti (specificando le aree geografiche, i settori di attività, le valute di riferimento, nonché i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti ).

La composizione azioni/obbligazioni e la durata media finanziaria (duration) della quota obbligazionaria devono essere coerenti con l'orizzonte temporale della gestione. In tale ambito sono esplicitati gli aspetti etici, sociali e ambientali cui si intende dedicare attenzione nella gestione delle risorse. In caso di adozione di strategie a benchmark, devono essere inoltre riportati gli indicatori di mercato prescelti per rappresentare le suddette classi di attività e il loro peso sul patrimonio del comparto; questi indicatori devono essere comprensivi di dividendi e cedole; per ciascuno di essi andrà specificata la valuta di denominazione. In caso di strategie non a benchmark, vanno indicati gli indirizzi che si intende seguire per assicurare l'obiettivo stabilito. In caso di adozione di comparti con orizzonte temporale predefinito (es. target date) al posto dell'indicazione dei pesi fissi dovranno essere riportate le regole attinenti al loro adeguamento all'avvicinarsi della data di scadenza del comparto;

*b)* gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i rischi connessi.

Il documento riporta le valutazioni effettuate circa l'opportunità dell'impiego di strumenti cosiddetti alternativi, derivati e OICR e le analisi compiute per individuare i rapporti rischio-rendimento associati a tali investimenti (sia considerati isolatamente che in relazione all'interazione con le altre tipologie di strumenti finanziari presenti nel portafoglio). Il documento dà conto delle cautele adottate in caso di investimenti in strumenti cosiddetti alternativi, in derivati e in OICR non armonizzati. La peculiarità di questi strumenti (ad es. scarsa liquidabilità, difficoltà di valutazione, limitata trasparenza anche con riferimento alle possibili ipotesi di conflitti di interesse, elevati rischi operativi) richiede una più rigorosa attività di analisi e verifica. Il documento deve evidenziare che l'investimento in strumenti alternativi e in OICR può essere effettuato qualora siano chiaramente esplicitati il

livello di accesso da parte della forma pensionistica alle informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello strumento, i periodi di uscita dall'investimento (lock up period). La forma pensionistica deve poter disporre dei flussi informativi occorrenti per un'adeguata valutazione dell'investimento effettuato e per predisporre le segnalazioni periodiche da inviare alla COVIP. Per un contenimento ancora più rigoroso dei rischi assunti potranno essere indicati limiti:

1) quantitativi (minimi e massimi) per i singoli strumenti finanziari;

2) qualitativi (affidabilità degli emittenti/controparti, nazionalità degli emittenti, mercati di negoziazione degli strumenti finanziari, ecc.) per ogni (o per le principali) classe di attività individuata;

*c)* la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile.

La forma diretta o indiretta di gestione è stabilita in conformità con la normativa in vigore. La scelta dello stile di gestione (attivo, passivo o loro combinazione) va effettuata avendo a riferimento il rapporto costi-benefici, il quale dipende in misura determinante dall'efficienza dei mercati. Va in particolare individuata la porzione di patrimonio da gestire in modo attivo, motivando adeguatamente le ragioni che inducono a ritenere possibile la realizzazione di extra rendimenti.

Per una compiuta valutazione dello stile di gestione da adottare dovranno essere indicati almeno:

1) il livello massimo o l'obiettivo di rotazione annua del patrimonio (turnover);

2) in caso di adozione di strategie a benchmark, il livello massimo di variabilità annua delle differenze di rendimento tra il portafoglio gestito e quello benchmark (ad es. tracking error volatility). I valori per il calcolo di detto indicatore da inserire nella convenzione di gestione debbono essere rilevati con cadenza tale da evitare un'eccessiva rotazione del patrimonio dovuta unicamente alla necessità di un continuo ribilanciamento tra le varie attività;

3) in caso di adozione di strategie non a benchmark, indicatori di rischio assoluto coerenti con l'obiettivo stabilito;

*d)* le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione) relativamente:

1) al numero minimo e massimo dei mandati in cui articolare la gestione;

2) a eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge;

3) alla durata, da definire tenuto conto dell'arco temporale del comparto di investimento e della necessità di consentire un'efficace valutazione dell'operato dei gestori;

4) alla natura e alla tipologia dei mandati che si intende affidare (specialistici/generalisti; attivi/passivi, mandati di gestione del rischio);

5) alla struttura del regime commissionale (commissioni base e/o di incentivo);

*e)* i criteri per l'esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo. Il documento riporta gli indirizzi da seguire per assicurare una partecipazione attiva alla conduzione delle società emittenti i titoli detenuti.

Art. 5.

*Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento*

1. Nel documento devono essere chiaramente definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento.

2. Con riferimento ai fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, le principali funzioni dei diversi soggetti coinvolti nel processo di investimento sono così ripartite:

*a)* l'organo di amministrazione della forma pensionistica:

1) definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla funzione finanza, nonché le raccomandazioni dei comitati finanziari e dell'advisor (ove presenti), adottando le relative determinazioni;

2) delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione ovvero, in caso di gestione diretta, individua i soggetti incaricati della gestione;

3) revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento;

4) esercita il controllo sull'attività svolta dalla funzione finanza, assumendo le relative determinazioni;

5) approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla funzione finanza;

6) definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al fondo;

*b)* i comitati finanziari composti dai consiglieri (ove previsti):

1) formulano le raccomandazioni per l'organo di amministrazione;

2) valutano le proposte formulate dalla funzione finanza e dall'advisor (ove presente) e attuano le eventuali decisioni a essi assegnate riferendone all'organo di amministrazione;

3) verificano periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propongono all'organo di amministrazione le modifiche da apportare;

*c)* la funzione finanza:

1) contribuisce all'impostazione della politica di investimento;

2) svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;

3) verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimen-

to-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;

4) controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;

5) verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli investimenti etici (se presente), il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile, laddove previsti nell'ambito dei criteri di attuazione della politica di investimento;

6) formula proposte ai comitati finanziari (se presenti) o all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;

7) collabora con l'advisor (ove presente) e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, banca depositaria ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;

8) cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione;

*d)* advisor (ove presente):

1) fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari e coadiuva l'organo di amministrazione nell'impostazione della politica di investimento;

2) elabora analisi e formula raccomandazioni all'organo di amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti; a tal fine interagisce con la funzione finanza per una valutazione dei risultati raggiunti;

*e)* i soggetti incaricati della gestione:

1) investono le risorse finanziarie con la finalità, nella gestione passiva, di replicare l'andamento del mercato di riferimento e, nella gestione attiva, di realizzare extra-rendimenti;

2) trasmettono all'organo di amministrazione della forma pensionistica una rendicontazione periodica sulle scelte effettuate;

3) se richiesti esercitano il diritto di voto spettante ai fondi pensione inerente i titoli oggetto della gestione secondo le istruzioni vincolanti impartite dall'organo di amministrazione degli stessi;

*f)* la banca depositaria (ove presente):

1) esegue le attività a essa affidate dalla legge;

2) svolge le ulteriori attività a essa affidate dal fondo;

3) trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo di cui all'art. 6.

3 Con riferimento alle forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252/2005 e alle forme interne a enti o società il documento specifica a quali soggetti, organi e strutture dell'ente o della società sono affidati, nel rispetto della normativa di settore, i compiti indicati al comma 2.

4. Gli addetti alla funzione finanza devono possedere una preparazione professionale e un livello di conoscenze ed esperienza adeguati alle mansioni svolte. Parimenti, specifici requisiti professionali devono possedere i consiglieri che fanno parte degli eventuali comitati finanziari, nonché l'eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza ovvero l'advisor. Con riferimento all'eventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza e all'advisor devono essere inoltre previste l'indipendenza rispetto ai soggetti incaricati della gestione e le modalità di remunerazione.

Art. 6.

*Sistema di controllo della gestione finanziaria*

1. Il documento descrive il sistema di controllo della gestione finanziaria, delineando l'insieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo risultino in grado di assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti. Il sistema deve essere articolato in relazione alla complessità della strategia di investimento adottata dalla forma pensionistica.

2. Le procedure interne di controllo della gestione finanziaria sono di norma formalizzate nell'ambito del manuale operativo della forma pensionistica, ovvero in un documento a sé stante. Il livello di dettaglio delle procedure riflette la complessità e il grado di articolazione dell'attività di investimento posta in essere per ciascun comparto.

3. Nei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica il controllo della gestione finanziaria è affidato alla funzione finanza. La verifica delle procedure seguite nell'impostazione e nell'attuazione della politica di investimento, come definite in base al comma 2, è attribuita a strutture di controllo interno della forma pensionistica. In caso di affidamento in outsourcing della funzione finanza devono essere posti in essere particolari presidi al fine di verificare l'operato dell'outsourcer.

4. Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve anzitutto fare riferimento alle soglie di rischiosità e ai principali parametri di gestione indicati nel documento:

*a)* a livello di comparto: la variabilità del rendimento medio e la perdita massima ritenuta accettabile. In relazione alla tipologia di gestione, attiva o passiva: la duration dei titoli obbligazionari; la velocità di rotazione del patrimonio; la tracking error volatility; gli eventuali limiti qualitativi e quantitativi;

*b)* a livello di gestore: i vincoli posti alla sua attività.

5. I parametri di cui al comma 4 sono verificati sulla base degli indicatori riportati nel documento (con periodi-

cità da stabilire in relazione alla tipologia di rischi assunti). Le modalità di calcolo degli indicatori sopra definiti devono essere chiaramente esplicitate nelle procedure di cui al comma 2. Occorre periodicamente verificare anche la coerenza delle soglie di rischiosità con l'obiettivo finanziario e con la strategia posta in essere; le soglie devono essere eventualmente adattate al mutare delle circostanze e/o degli andamenti dei mercati.

6. Il sistema di controllo della gestione finanziaria prevede meccanismi di regolare monitoraggio del rapporto rischio-rendimento. In un'ottica ex post deve essere individuata una metodologia di analisi dei risultati finalizzata ad attribuire il risultato della gestione (ovvero il differenziale rispetto a ciò che ci si attendeva) in termini di rischio e di rendimento ai diversi fattori che hanno contribuito a generarlo (performance attribution).

7. Particolare attenzione è posta alla misurazione dei costi sostenuti sia di gestione che di negoziazione (espliciti e impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli). La verifica dello stile di gestione e della velocità di rotazione del patrimonio e la richiesta di spiegazioni esaurienti in caso di disallineamento rispetto agli indicatori contribuiscono al contenimento dei costi. Nel caso di utilizzo di OICR occorre verificare che i costi addebitati siano coerenti con quanto previsto dalle previsioni statutarie e regolamentari delle forme pensionistiche e dalle convenzioni di gestione. Qualora il ricorso agli OICR risulti di dimensioni significative va verificata anche l'incidenza sulla redditività dei costi da essi sostenuti.

8. Il sistema di controllo della gestione finanziaria richiede una metodologia di rilevazione delle informazioni rilevanti che ne garantisca la veridicità, la correttezza, la completezza, nonché l'aggiornamento in funzione dei controlli. In tale ambito particolare importanza assumono il ruolo dell'unità interna dedicata ai sistemi informatici o dell'outsourcer esterno, i presidi posti in essere per fronteggiare i rischi operativi e i flussi informativi instaurati con la banca depositaria; laddove la fonte di approvvigionamento dei dati che alimentano l'intero sistema di controllo sia diversa dalla banca depositaria è opportuno che sia garantita la riconciliazione degli stessi con le evidenze di quest'ultima. La possibilità di realizzare un efficace controllo della gestione finanziaria presuppone la disponibilità di un information provider dei dati di mercato.

Art. 7.

*Tempistica di attuazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 1, le forme pensionistiche adottano il documento sulla politica di investimento di cui all'art. 2 e si adeguano alle altre previsioni delle presenti Disposizioni secondo la seguente tempistica:

*a)* entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti pari o superiore a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011;

*b)* entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti inferiori a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011.

Roma, 16 marzo 2012

*Il presidente:* FINOCCHIARO

*Il segretario:* TAIS

**12A03507**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimesulide Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 43/2012-2551 del 2 marzo 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DR. Reddy's S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NIMESULIDE DR. REDDY'S;

confezione: 033089018;

descrizione: "100 mg granulato per sospensione orale" 30 bustine.

**12A03226**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Alcool Saponato Afom».

Con la determinazione n. aRM - 41/2012-785 del 2 marzo 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta AF United S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: alcool saponato AFOM - confezione 029881012 - descrizione: 250 ml;

farmaco: alcool saponato AFOM - confezione 029881036 - descrizione: flacone 1000 ml.

**12A03227**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Prent».**

Con la determinazione n. aRM - 42/2012-22 del 2 marzo 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Prent - confezione: 024255034 - descrizione: "400 mg compresse rivestite" 30 compresse;

medicinale: Prent - confezione: 024255022 - descrizione: "200 mg compresse rivestite" 50 compresse.

**12A03228**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Fluconazolo Hameln».**

Con la determinazione n. aRM - 40/2012-2838 del 2 marzo 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hameln Pharma Plus GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108016 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 25 ml;

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108028 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 5 flaconcini di vetro da 25 ml;

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108030 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108042 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 5 flaconcini di vetro da 50 ml;

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108055 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 100 ml;

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108067 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 5 flaconcini di vetro da 100 ml;

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108079 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flaconcino di vetro da 200 ml;

medicinale: Fluconazolo Hameln - confezione: 039108081 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 5 flaconcini di vetro da 200 ml.

**12A03229**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucsina Fenica Afom».**

Con la determinazione n. aRM - 39/2012-785 del 1° marzo 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta AF United S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Fucsina Fenica AFOM - confezione: 029911017 - descrizione: soluzione idroalcoolica 0,3% - flacone 25 ml.

**12A03230**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio e proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale per uso umano «Dropflam».**

Con la determinazione n. aRM 10/2012 - 2475 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Eupharmed S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: Dropflam - confezione: 034585012 - descrizione: "1 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone 5 ml.

È consentito alla ditta Eupharmed S.r.l. lo smaltimento delle scorte del medicinale per ulteriori 180 giorni a decorrere dal termine dei 180 giorni già concessi con la determinazione sopra citata.

**12A03231**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Iodio Afom».**

Con la determinazione n. aRM - 44/2012-785 del 2 marzo 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta AF United S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: Iodio AFOM - confezione 029918024 - descrizione: "soluzione cutanea" flacone 25 ml;

farmaco: Iodio AFOM - confezione 029918036 - descrizione: "soluzione cutanea" flacone 50 ml;

farmaco: Iodio AFOM - confezione 029918051 - descrizione: soluzione alcoolica "I" flacone 1000 ml;

farmaco: Iodio AFOM - confezione 029918063 - descrizione: soluzione alcoolica "II" flacone 25 ml.

**12A03232**

**Importazione parallela del medicinale «Augmentin» (875/125 mg cpr)**

*Estratto determinazione V&A PC IP n. 692 del 21 febbraio 2012*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg comprimidos 12 comprim. dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 766170-2, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: Augmentin «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse Codice AIC: 041267016 (in base 10) 170008 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

Eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171) e dimeticone.

*Indicazioni terapeutiche*

Augmentin è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali;

infezioni del tratto respiratorio;

infezioni del tratto urinario;

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali;

infezione delle ossa e delle articolazioni.

*Riconfezionamento secondario*

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); DEPO - PACK S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C. - Via Morandi, 28 - Saronno - Varese; CIT S.r.I., via Primo Villa 17, 20040 Burago Molgora (Monza Brianza).

*Classificazione al fini della rimborsabilità*

Confezione: Augmentin «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 041267016.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,85 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,31 euro.

*Classificazione al fini della fornitura*

Confezione: Augmentin «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 041267016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A03337**

### Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Gardasil»

Si comunica che la commissione tecnico scientifica, nella riunione dell'8-9 febbraio 2012 per la specialità GARDASIL, per le indicazioni terapeutiche sotto riportate, ha espresso il parere di non modificare l'attuale modalità di rimborsabilità, prevista esclusivamente per la coorte delle dodicenni e parere negativo alla rimborsabilità per popolazioni diverse da quella sopra indicata:

«Gardasil» è un vaccino indicato per l'impiego a partire dai 9 anni di età per la prevenzione di:

1) lesioni genitali precancerose (del collo dell'utero, della vulva e della vagina) e cancro del collo dell'utero causati da vari tipi oncogenici di Papillomavirus Umano (HPV);

2) lesioni genitali (conditomi acuminati) causate da tipi specifici di HPV. Vedere i paragrafi 4.4 e 5.1 per informazioni importanti inerenti i dati di supporto alle indicazioni terapeutiche. L'utilizzo di Gardasil deve essere stabilito in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

**12A03339**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 16 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3116 |
| Yen | 109,81 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,511 |
| Corona danese | 7,4356 |
| Lira Sterlina | 0,82950 |
| Fiorino ungherese | 290,64 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6970 |
| Zloty polacco | 4,1300 |
| Nuovo leu romeno | 4,3823 |
| Corona svedese | 8,8560 |
| Franco svizzero | 1,2070 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,5480 |
| Kuna croata | 7,5368 |
| Rublo russo | 38,4790 |
| Lira turca | 2,3583 |
| Dollaro australiano | 1,2401 |
| Real brasiliano | 2,3617 |
| Dollaro canadese | 1,2990 |
| Yuan cinese | 8,2926 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,1818 |
| Rupia indonesiana | 11997,04 |
| Shekel israeliano | 4,9300 |
| Rupia indiana | 65,7570 |
| Won sudcoreano | 1475,65 |
| Peso messicano | 16,5700 |
| Ringgit malese | 4,0067 |
| Dollaro neozelandese | 1,5942 |
| Peso filippino | 56,387 |
| Dollaro di Singapore | 1,6529 |
| Baht tailandese | 40,332 |
| Rand sudafricano | 9,9661 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A03346**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 19 marzo 2012**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3150 |
| Yen | 109,73 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,533 |
| Corona danese | 7,4356 |
| Lira Sterlina | 0,82845 |
| Fiorino ungherese | 289,44 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6968 |
| Zloty polacco | 4,1255 |
| Nuovo leu romeno | 4,3788 |
| Corona svedese | 8,8770 |
| Franco svizzero | 1,2067 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 7,5505 |
| Kuna croata | 7,5307 |
| Rublo russo | 38,4562 |
| Lira turca | 2,3801 |
| Dollaro australiano | 1,2452 |
| Real brasiliano | 2,3796 |
| Dollaro canadese | 1,3037 |
| Yuan cinese | 8,3092 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2086 |
| Rupia indonesiana | 11998,52 |
| Shekel israeliano | 4,9481 |
| Rupia indiana | 66,0330 |
| Won sudcoreano | 1476,89 |
| Peso messicano | 16,6825 |
| Ringgit malese | 4,0147 |
| Dollaro neozelandese | 1,5967 |
| Peso filippino | 56,417 |
| Dollaro di Singapore | 1,6549 |
| Baht tailandese | 40,410 |
| Rand sudafricano | 9,9593 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**12A03347**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni » registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela «Nocciola di Giffoni IGP» - via V. Fortunato - Z.PIP - 84095 Giffoni Valle Piana (Salerno), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Campania circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Nocciola di Giffoni» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

---

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»

Art. 1.

*Denominazione*

L'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», è riservata alle nocciole in guscio e sgusciate e alle nocciole sgusciate tostate e pelate che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

L'indicazione «Nocciola di Giffoni» designa esclusivamente i frutti del biotipo corrispondente alla cultivar di nocciolo «Tonda di Giffoni», prodotti nel territorio definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

*Area di produzione*

La zona di produzione comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni siti in provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Cipriano Picentino, Fisciano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Montecorvino Rovella nonché parzialmente il territorio dei seguenti Comuni: Baronissi, Montecorvino Pugliano, Olevano Sul Tusciano, San Mango Piemonte, Acerno.

Art. 4.

*Produzione*

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono quelle tradizionali della zona, atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche.

I sesti, le distanze d'impianto e le forme di allevamento utilizzabili sono quelli generalmente usati nella zona interessata, riconducibili alle coltivazioni cosiddette a «cespuglio policaule» (ceppaia), al «vaso cespugliato» e ad «alberello», con una densità per ettaro non superiore a 660 piante. Sono ammesse anche forme di allevamento diverse e cioè: la «siepe» (cespuglio binato) e la «Y», condotte nel rispetto delle caratteristiche proprie del prodotto.

In ogni caso non può essere superato il limite di 1000 piante ad ettaro.

Solo nel caso di noccioleti impiantati su terreni terrazzati o con pendenza superiore al 15%, in cui le piante svolgono anche una funzione di protezione e conservazione del suolo, è consentito l'impiego di sesti di impianto più fitti fino a una densità massima di 2000 piante ad ettaro.

Per gli impianti realizzati prima della registrazione della I.G.P. Nocciola di Giffoni, con Regolamento 2325 del 24/11/1997, è inoltre consentita una densità massima fino a 1800 piante ad ettaro ed è vietato il rinnovo delle stesse, per moria, e, in caso di estirpo, il nuovo impianto dovrà avere una densità di piante per ettaro nei limiti di norma fissati nel presente articolo.

Negli impianti è ammessa la presenza di varietà di nocciolo diverse dalla «Tonda di Giffoni», nella misura massima del 10% per consentire un'adeguata impollinazione.

La produzione unitaria massima è di q.li 40 ad ettaro. La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» deve avvenire in locali idonei, in quanto rispondenti alle norme igieniche vigenti, e in grado di garantire condizioni di umidità ed aerazione adeguate.

Art. 5.

*Elenco noccioleti*

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola di Giffoni» sono inseriti in un elenco attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno dall'autorità di controllo pubblica designata o dall'organismo di controllo privato autorizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Tale struttura è l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare (IS.ME.CERT.) con sede in Corso Meridionale, 6 - 80143 Napoli. Tel.: 081-5636647 - Fax: 081-5534019 - E-mail info@ismecert.com. Esso esercita il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare e ne attesta l'origine, comprovata attraverso la tenuta, da parte dei produttori, di registri di produzione e la denuncia tempestiva delle quantità prodotte.

Art. 6.

*Caratteristiche*

La «Nocciola di Giffoni» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

Nocciola intera in guscio: nocciole, così come raccolte in campo e sottoposte a un processo di pulitura e di lavorazione per eliminare corpi estranei e nocciole vuote, opportunamente essiccate per garantirne una prolungata conservazione;

Nocciola sgusciata: nocciole private del guscio ma che conservano ancora il perisperma integro.

Entrambe le categorie possono essere tostate al fine di consentire il distacco del perisperma ed esaltare l'aroma e le caratteristiche organolettiche.

Pertanto la «Nocciola di Giffoni» può presentarsi sotto le seguenti forme:

nocciola intera in guscio;

nocciola intera in guscio tostata;

nocciola sgusciata;

nocciola sgusciata tostata e pelata.

La «Nocciola di Giffoni» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

forma della nucula: subsferica;

dimensioni della nucula: medie, con calibri non inferiori a 18 mm;

guscio: di medio spessore (1,11 - 1,25 *mm)* presenta colore nocciola più o meno intenso con striature color marrone più scuro;

seme:di forma subsferica, con rara presenza di fibre, calibro non inferiore a 13 mm; i semi con calibro inferiore a 13 mm, derivanti dalla sgusciatura di nocciole con guscio, forma e dimensione della nucula conformi al presente articolo, non possono essere utilizzati per l'immissione al consumo, ma possono essere destinati solo alla realizzazione di prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali non sia richiesta l'integrità del seme;

pelabilità: ottima, non inferiore all'85% (intesa come media del campione esaminato);

polpa: di colore bianco, consistente e aromatica;

resa alla sgusciatura: non inferiore al 43%;

umidità relativa del seme dopo l'essiccazione: non superiore al 6%.

Art. 7.

*Commercializzazione*

La commercializzazione della «Nocciola di Giffoni», ai fini dell'immissione al consumo, può essere realizzata solo dopo idoneo confezionamento.

Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore agricolo o dal centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento, le nocciole designabili con l'indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori e in modo da consentire la tracciabilità del prodotto.

In tutti gli altri casi, ai fini dell'immissione al consumo o per la sua utilizzazione per la produzione di prodotti composti, elaborati o trasformati, la commercializzazione della «Nocciola di Giffoni» deve essere effettuata, dopo apposito confezionamento, in contenitori opportunamente chiusi ed etichettati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'apertura della confezione.

Art. 8.

*Etichettatura*

Il confezionamento deve essere fatto secondo le seguenti modalità:

*a)* per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto e/o altro materiale idoneo;

*b)* per prodotto solo sgusciato o sgusciato tostato e pelato: in sacchi di carta o di tessuto, in scatole di cartone o in altri materiali idonei;

Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Nocciola di Giffoni», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dal simbolo europeo.

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, annata di produzione nonché il peso netto all'origine.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» e/o il simbolo europeo possono essere riportati anche in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.»

In etichettatura deve essere utilizzato il logo distintivo dell'Indicazione geografica protetta, costituito da un ovale riportante la scritta «Nocciola di Giffoni». In basso a destra sono rappresentate due nocciole sovrapposte, come di seguito illustrato.

Rosso C - 15 M - 97 K - 3
Marrone Nocciola C - 50 M - 90 K - 10
Marrone Lettere/Linee
C - 45 M - 70 K - 40
C - 0 M - 10 K - 0

**12A03342**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fidelconsult Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.A.», in Milano.**

Con D.D. 29 febbraio 2012, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 6 settembre 1972, modificato in data 30 novembre 1982 e in data 11 novembre 1988, alla società "FIDELCONSULT Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.A.", con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02762980585, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

**12A02951**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-075) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

**€ 1,00**